



ORIGINALE

N. di Documento 121
N. della deliberazione 115
Data della deliberazione 17/12/2018
Allegati n.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE N. 33**

Convocazione 1[^]

Seduta pubblica

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) – CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE
DETRAZIONI VIGENTI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2019-2021.**

L'anno **duemiladiciotto**, addì **diciassette** del mese di **Dicembre** alle ore **16:55**, in Pesaro e nella sala delle adunanze del Consiglio, convocato per determinazione del Presidente, previ avvisi in data **13.12.2018** notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Al momento della trattazione dell'argomento indicato in oggetto sono presenti ed assenti i Signori:

Componente	P	A	Componente	P	A
ALESSANDRINI FEDERICO	SI		MINNUCCI MARCO	SI	
AMADORI CRISTINA	SI		MONTESI LORENZO	SI	
ANDREOLI DARIO	SI		NOBILI ANDREA	SI	
BARBANTI ILARO	SI		PAGNINI ALESSANDRO	SI	
BETTINI ALESSANDRO	SI		PANICALI CHIARA	SI	
CAMBONI LORENZO	SI		PAZZAGLIA FABRIZIO	SI	
CECCAROLI CINZIA	SI		PERUGINI MARCO		SI
CECCHINI ALESSANDRA	SI		POZZI RICCARDO	SI	
CORADUCCI GERARDO	SI		REMEDEI FRANCESCA		SI
CRESCENTINI ROBERTA	SI		BEZZICCHERI RENZONI ANNA MARIA	SI	
DALLASTA GIOVANNI	SI		RICCI MATTEO	SI	
D'EMIDIO SILVIA	SI		ROSSI CARLO		SI
FRATERNALI FRANCESCA	SI		SANTINI MASSIMILIANO		SI
FRENQUELUCCI FRANCESCA	SI		SIGNOROTTI MILENA	SI	
GIACCHI REMO	SI		TERENZI SILVIA		SI
MANENTI DAVIDE	SI		VITALI GIULIA	SI	
MERCANTINI MATTEO	SI				

Presenti n. **28**

Assenti n. **5**

Presiede il Presidente **Andrea Nobili**

Assiste alla seduta **Il Segretario Generale Dott. Giovanni Montaccini**

Scrutatori: **Perugini – Panicali – Andreolli**

Sono presenti gli Assessori: **Bartolucci – Belloni – Ceccarelli – Delle Noci – Vimini**



In continuazione di seduta

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al punto 3) delle proposte all'O.d.G. ed indicato in oggetto come da proposta di deliberazione agli atti che di seguito si trascrive:

““

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

il comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 che istituisce l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e la successiva Risoluzione esplicativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.1/DF/2016 del 17.02.2016;

il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 10.03.2014 e successive modifiche ed integrazioni;

la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 30.01.2017 di conferma delle aliquote e detrazioni vigenti per la redazione del bilancio di previsione 2017-2019;

il comma 640 della Legge 147/2013 in merito all'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI che non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677 *"il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011"*;

Richiamate le aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2019 da approvarsi in pari seduta della presente;

Dato atto che:

l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e ss.mm.ii., nonché l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), dispongono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

il bilancio di previsione debba essere approvato con delibera di consiglio comunale entro il 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell'articolo 151, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali, di cui al D.lgs. n. 267/2000 (d'ora innanzi, TUEL);



Considerato che è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione finanziaria 2019/2021 entro il 31 dicembre dell'anno in corso, si confermano, a legislazione vigente, le aliquote e detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria nella misura attualmente stabilita dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 19/12/2017;

Richiamato l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, il quale ha stabilito che, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nell'apposito sito informatico. L'efficacia della deliberazione e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico; il Comune è tenuto alla pubblicazione della predetta delibera entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta, al tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Dato atto che il gettito complessivo IMU per l'anno 2019, al netto della trattenuta a titolo di quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale, è stimato in 15.300.000,00;

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione Bilancio nella seduta del 6.12.2018 e nella seduta del 14.12.2018;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi degli artt. 49, c. 1-147 bis, c.1, del TUEL:

- Responsabile del Servizio interessato: "Si attesta la regolarità tecnica del presente atto";
- Responsabile del Servizio Finanziario: "Valutati i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, si attesta la regolarità contabile del presente atto (art. 49 c.1-art. 147-bis-c.1, TUEL).";

Visto il seguente parere espresso dal Segretario Generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ai sensi dell'art. 97, comma 2, D.Lgs 267/2000: "Favorevole";

DELIBERA

1. Di confermare la seguente misura delle aliquote relative all'Imposta Municipale Propria:

Aliquota ordinaria per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni, per le quali le aliquote vengono determinate come indicate a fianco di ciascuna di esse:	aliquota 0,87 per cento
---	--

	Categorie di immobili	aliquote
1	Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche	0,39 per cento
2	Unità immobiliare limitatamente a categoria A/1, A/8 e A/9 e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	0,39 per cento
3	Gli immobili che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi della legge 9/12/1998 n° 431 art. 2, comma 3, nonché gli immobili concessi in locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui all'art. 5, comma 3 della succitata legge	0,57 per cento



4	Gli immobili commerciali di categoria C1, sfitti da almeno 6 mesi, che i proprietari concedono in locazione con contratto a canone calmierato secondo le condizioni stabilite nell'accordo siglato fra le Parti Sociali ed il Comune di Pesaro che di seguito vengono riportate: <table><thead><tr><th>ZONE</th><th>min/€</th><th>mq</th></tr></thead><tbody><tr><td>max/€ mq</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mare</td><td>8</td><td>20</td></tr><tr><td>Cuore Pesaro (P.za del Popolo – Via S. Francesco – Via G. Rossini 32 C.so XI Settembre fino a Via N. Tancredi Cartella)</td><td></td><td>20</td></tr><tr><td>Centro storico</td><td>8</td><td>15</td></tr><tr><td>Centro città</td><td>7</td><td>11</td></tr><tr><td>Periferia</td><td>2</td><td>6</td></tr></tbody></table> L'area territoriale delle zone è identificabile in apposita mappa allegato A del presente atto	ZONE	min/€	mq	max/€ mq			Mare	8	20	Cuore Pesaro (P.za del Popolo – Via S. Francesco – Via G. Rossini 32 C.so XI Settembre fino a Via N. Tancredi Cartella)		20	Centro storico	8	15	Centro città	7	11	Periferia	2	6	0,57 per cento
ZONE	min/€	mq																					
max/€ mq																							
Mare	8	20																					
Cuore Pesaro (P.za del Popolo – Via S. Francesco – Via G. Rossini 32 C.so XI Settembre fino a Via N. Tancredi Cartella)		20																					
Centro storico	8	15																					
Centro città	7	11																					
Periferia	2	6																					
5	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U.I.R. Di cui al D.P.R. n. 917/1986, classificati nelle categorie catastali C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D10, che siano posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività economica	0,77 per cento																					
6	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, classificati nelle categorie catastali C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D10, che siano posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività economica	0,77 per cento																					
7	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ERAP)	0,49 per cento																					
8	Terreni agricoli	0,87 per cento																					

2. di confermare la seguente detrazione dall'Imposta Municipale Propria:

per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

la predetta detrazione si applica anche:

- alle unità immobiliari appartenenti agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- all'unità immobiliare appartenente alle categorie catastale A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di confermare, l'obbligo della presentazione della dichiarazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo con riferimento all'anno d'imposta nei seguenti casi:

- per le aliquote agevolate di cui ai punti 5 e 6 della tabella sopra riportata;
- per le "unità immobiliare pertinenziale all'abitazione principale", nel caso in cui il soggetto passivo detenga il possesso di più unità immobiliari classificate con le categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- per le "unità immobiliare destinata ad abitazione principale", nel caso in cui il soggetto passivo detenga il possesso di più unità immobiliari censite separatamente e distintamente;



- per attestare i requisiti di cui all'art. 1 comma 10 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
- 4. di precisare che l'obbligo dichiarativo di cui ai punti 3 e 4 della tabella sopra riportata è assolto mediante l'invio della copia del contratto di locazione allo Sportello Informa & servizi e del "Mod. F24 versamenti con elementi identificativi" dell'imposta di registro sia in caso di risoluzione anticipata del contratto rispetto alla scadenza inizialmente indicata, sia in caso di rinnovo del contratto per periodi ulteriori rispetto sempre alla scadenza inizialmente indicata;
- 5. di precisare altresì che le dichiarazioni nei casi sopra riportati hanno effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta;
- 6. di dare atto che le zone interessate dall'aliquota agevolata di cui al punto 4 della tabella concernente le aliquote d'imposta sono individuabili nella mappa allegato A del presente atto;
- 7. di dare massima pubblicità delle aliquote e delle detrazioni nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web istituzionale del Comune;
- 8. di dare atto che le aliquote e detrazioni così come stabilite con il presente atto decorrono dal 1° gennaio 2019;
- 9. di dare atto che responsabile del procedimento è la Responsabile U.O. Tributi Oriana Mussoni;
- 10. di dare atto che il gettito complessivo IMU per ciascuno degli anni che compongono il pluriennale, per effetto dell'applicazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta come sopra determinate, al netto della trattenuta a titolo di quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale, è stimato in euro 15.300.000,00, e contribuirà ad assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- 11. di trasmettere, in modo telematico, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6/12/2011, n. 2011 (Legge n. 214/2011) e comunque entro e non oltre il 14 ottobre 2018 (termine perentorio), ai sensi dell'art. 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013.

INOLTRE, stante l'urgenza di provvedere in merito, si chiede al Consiglio comunale con separata votazione di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

“”

E' presente il dott. Frugis, Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Presidente dà la parola all'assessore Delle Noci per la relazione.

Terminata la relazione il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono il consigliere Bettini, l'assessore Delle Noci, per replica e, per dichiarazione di voto, il consigliere Bettini.

Gli interventi sono registrati su nastro magnetico, conservato agli atti del Comune, per essere successivamente trascritti a cura dell'Ufficio Segreteria.

Il Presidente, dichiarata chiusa la discussione, pone in votazione la proposta di deliberazione soprascritta.



La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:

- Presenti	n. 28	
- Votanti	n. 28	
- Voti favorevoli	n. 18	
- Voti contrari	n. 10	(Alessandrini, Andreolli, Bettini, Crescentini, Dallasta, D'Emidio, Frenquellucci, Giacchi, Pazzaglia, Renzoni Bezziccheri)

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l'atto è approvato.

Dopodichè il Presidente pone ai voti la proposta di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:

- Presenti	n. 28	
- Votanti	n. 28	
- Voti favorevoli	n. 18	
- Voti contrari	n. 10	(Alessandrini, Andreolli, Bettini, Crescentini, Dallasta, D'Emidio, Frenquellucci, Giacchi, Pazzaglia, Renzoni Bezziccheri)

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l'atto è reso immediatamente eseguibile.

Entra il consigliere Perugini; i presenti sono ora n. 29.

LD/ld



-Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Andrea Nobili

Il Segretario Generale

Dott. Giovanni Montaccini